



## CITTA' DI VITERBO

**ID Iride: 218903**

ORDINANZA DEL SINDACO N. 53 DEL 20/04/2020

**OGGETTO** : PROROGA TERMINI DI EFFICACIA DELLE ORDINANZE SINDACALI N°29 DEL 12/3/2020 E N° 38 DEL 26/3/2020

### IL SINDACO

**Premesso che:**

- con ordinanza n° 29 del 12/3/2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative in materia di attività produttive per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” veniva prevista:

- la sospensione dei vari mercati rionali e del Mercato del Sabato;
  - il proseguimento delle attività di vendita di prodotti alimentari del mercato giornaliero di Piazza S. Faustino, del Mercato della Fiera Contadina del sabato in Piazza della Polveriera e del Mercato della Filiera Contadina della Coldiretti il sabato in Via Francesco Baracca e dei posteggi isolati fuori mercato di generi alimentari, dei distributori automatici, a condizione che venisse limitata ogni occasione di assembramento ovvero fosse garantito il rispetto della distanza interpersonale di un metro e scaglionato l'accesso delle persone con modalità contingentate;
  - la sospensione delle attività di somministrazione e ristorazione compresi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, friggitorie, piadinerie, kebab e/o simili, tranne le attività di panificazione dei forni;
  - la possibilità per le attività sospese della consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per il confezionamento, il trasporto e la consegna con esclusione di ogni forma di asporto;
- tale ordinanza con efficacia fino al 25/3/2020 è stata prorogata fino al 20 aprile 2020 con Ordinanza n°37 del 25/3/2020, n° 42 del 2/4/2020 e 49 del 9/4/2020;
- Con Ordinanza n°38 del 26/3/2020 è stata prevista la riduzione dei turni di servizio taxi nella misura di 2/3 rispetto a quelli in vigore prima dell'inizio dell'emergenza, riduzione prorogata fino al 20/4/2020 con ordinanze n° 42 del 2/4/2020 e n° 49 del 9/4/2020;

**Considerato che** tuttora ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

Visto il D.L. n°19 del 25/3/2020;

**Visto il D.P.C.M. del 10 APRILE 2020** con cui allo scopo di contrastare il diffondersi del “COVID-19” venivano confermate una serie di misure già adottate per il contenimento dell'epidemia con efficacia fino al 3/5/2020;

**Ritenuto opportuno che** i termini di efficacia delle ordinanze sindacali n° 29 del 12/3/2020 e 38 del 26/3/2020 siano prorogati fino a tutto il **3 maggio 2020** al fine di limitare gli spostamenti ed

ID: 218903 del 20/04/2020 11:48:18  
Determina: 2020 / 53 del 20/04/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Giovanni Maria Arena il 20/04/2020 12:46:59 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

evitare assembramenti di persone per il contenimento della diffusione dell'epidemia ed in conformità con i termini di efficacia del D.P.C.M. 10/4/2020;

**Dato atto che** le suddette misure non sono in contrasto con i provvedimenti adottati dal Governo e dalla Regione Lazio per il contenimento dell'epidemia;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il quale attribuisce al Sindaco il compito di emanare in caso di emergenza sanitaria ordinanze contingibili ed urgenti

### **ORDINA**

la proroga dei termini di efficacia delle ordinanze n° 29 del 12/3/2020 e n° 38 del 26/3/2020 e delle disposizioni in essa contenute e precisate in premessa, fino a tutto il **3 maggio 2020**, salvo ulteriori proroghe qualora se ne ravvisasse la necessità

### **INVITA**

i destinatari della presente Ordinanza a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del COVID-19

### **DISPONE**

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Viterbo

### **AVVERTE**

le trasgressioni alla presente Ordinanza salvo che il fatto non costituisca reato saranno soggette alle sanzioni previste dall'art 4 del D.L. n°19 del 25/3/2020 compresa altresì la sospensione dell'attività ove previsto;

### **INFORMA**

avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Lazio o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**IL SINDACO**  
Giovanni Maria Arena

Al Sig. Prefetto della Provincia di Viterbo  
Alla Questura di Viterbo  
Al Comando Carabinieri di Viterbo  
Al Comando Guardia di Finanza di Viterbo  
Al Comando Polizia Locale di Viterbo

ID: 218903 del 20/04/2020 11:48:18  
Determina: 2020 / 53 del 20/04/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Giovanni Maria Arena il 20/04/2020 12:46:59 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Alla Confesercenti – Viterbo  
Alla Confcommercio Imprese Lazio Nord  
All'ANVA – Viterbo  
Alla CNA – UPAV  
Alla Federdistribuzione  
Alla Confimprese – Viterbo

ID: 218903 del 20/04/2020 11:48:18  
Determina: 2020 / 53 del 20/04/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Giovanni Maria Arena il 20/04/2020 12:46:59 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.